



**Tribunale di Salerno  
PRESIDENZA**

Oggetto: proroga emergenza al 30 aprile 2021 ed udienze a trattazione scritta

Ai Sigg. Presidenti e Giudici, togati ed onorari, delle sezioni civili e lavoro  
Al Dirigente ed ai responsabili delle cancellerie delle sezioni civili e lavoro  
Al Presidente COA

Il Presidente

Rilevato che la situazione epidemiologica risulta essersi aggravata nelle ultime settimane; che con d.l. 14.1.2021 n. 2 sono state dettate ulteriori disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19 disponendosi la proroga dello stato di emergenza al 30.4.2021 ( *le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»*);

Detto termine era stato individuato dall'art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, quale termine *ultimo* per l'applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020 (questo il testo dell'art. 23, co. 1: "*Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo*").

che la relativa proroga deve ritenersi avere inciso sull'art. 23 co. 1 del d.l. 137/2020 come mod. dalla L. 176/2020 e, dunque, sul periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del d.l. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e di quelle di cui ai commi da 2 a 9 ter dell'art. 23 d.l. Ristori;

che conseguentemente, dalla proroga del termine fissato dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 19/2020 deriva la proroga dell'operatività delle disposizioni emergenziali di cui agli artt. 23 d.l. n. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020.

considerato che ai sensi dell'art. 221 del D.L. 34/2020, da ritenersi applicabile finché dura lo stato di emergenza, la modalità di trattazione scritta (entro i limiti consentiti) continua ad essere il metodo di celebrazione delle udienze maggiormente compatibile con la tutela delle prioritarie esigenze sanitarie;

tenuto conto che grava su tutti i Giudici il dovere di contribuire a prevenire assembramenti e pericoli di contagio;

rilevato che analogamente devono considerarsi prorogati al **30 aprile 2021**:

- l'obbligo del **deposito telematico** di tutti gli atti (anche quelli *introduttivi*) e documenti, per come previsto dall'art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;
- la celebrazione a **porte chiuse** che il giudice può disporre per le udienze *pubbliche*, per come previsto dall'art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;
- la celebrazione con **collegamento da remoto** che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo *diverso* dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);
- il **giuramento telematico del c.t.u.**, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell'udienza all'uopo fissata), per come previsto dall'art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;
- la possibilità per gli **organi collegiali** di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante **collegamenti da remoto**, per come previsto dall'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;

#### RACCOMANDA

- a tutti i giudici del settore civile, togati ed onorari, pur nella facoltatività del mezzo, di fare uso assolutamente prevalente della trattazione scritta limitando le ipotesi di trattazione in presenza a casi assolutamente eccezionali e residuali (ad es. prove testimoniali, comparizione personale delle parti, esami di interdicensi e beneficiandi, etc.), e contenendo, in ogni caso, il numero delle procedure da trattare in presenza a un massimo di 5 secondo fasce ed a orario fissato per ogni singola causa;
- ai giudici onorari addetti al settore famiglia di espletare le udienze domiciliari di esame degli interdicensi e dei beneficiandi di amministrazione di sostegno, con particolare riferimento a quelle da espletarsi presso le RSA o le case di cura private, solo in caso di grave e comprovata urgenza che rende l'esame insuscettibile di differimento.

Invita i presidenti di sezione a monitorare e, se del caso, a riferire periodicamente in ordine al metodo di celebrazione delle udienze da parte dei Giudici nelle sezioni da loro dirette.

Ringrazio per la collaborazione.

In Salerno il 15.1.2021

**Il Presidente del tribunale  
Dott. Giuseppe Ciampa**

